

DIREZIONE TERRITORIALE
REGGIO EMILIA

Sede di Reggio Emilia

Prot. n. 153 del 27/02/2020

All'Ordine dei medici chirurghi e degli
odontoiatri di Reggio Emilia
Via Dalmazia, 101
42124 Reggio Emilia

PEC: segreteria.re@pec.omceo.it

Reggio Emilia, 27 febbraio 2020

OGGETTO: certificati medici di inabilità temporanea assoluta per infortunio o malattia professionale - **EMERGENZA COVID-19**

Come noto la legge n. 145 del 30/12/2018 statuisce che "*nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia professionale*" (art. 1, comma 530).

Contestualmente (art. 1, commi da 526 a 532) la stessa prevede disposizioni innovative per la remunerazione dell'attività di compilazione e trasmissione telematica dei predetti certificati, in conformità all'obbligo disposto dall'art. 53, commi 8-11, DPR n. 1124 del 30/06/1965, come modificato dal d.lgs. n. 151/2015⁽¹⁾.

I medici che non fossero ancora in possesso delle credenziali per l'accesso al servizio online per la compilazione e trasmissione telematica, possono effettuare la domanda di abilitazione all'INAIL secondo le istruzioni riportate nell'apposita sezione del sito INAIL:

www.inail.it (Home > Servizi Per Te> Operatori della sanità> Certificati medici)

<https://www.inail.it/cs/internet/servizi-per-te/operatori-della-sanita/certificati-medici.html>

¹ art. 53, commi 8 -11 DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e ss. mm. ii.

8-Qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale e' obbligato a rilasciare certificato ai fini degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore.

9-Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso esclusivamente per via telematica all'Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.

10-La trasmissione per via telematica del certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, di cui ai commi ottavo e nono, e' effettuata utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Istituto assicuratore. I dati delle certificazioni sono resi disponibili telematicamente dall'istituto assicuratore ai soggetti obbligati a effettuare la denuncia in modalita' telematica, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.

EMERGENZA COVID-19

Al fine di agevolare le misure cautelative per evitare la diffusione dell'infezione da Coronavirus, in via eccezionale e sino alla cessazione della presente fase emergenziale, si comunica che la certificazione di inabilità temporanea assoluta per infortunio o malattia professionale potrà essere rilasciata non soltanto con utilizzo del sistema telematico INAIL ma anche utilizzando altro supporto (escluso il sistema telematico INPS).

Nel chiedere a codesto Ordine di voler fornire ogni adeguata ed urgente informazione ai propri iscritti, si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Con i più distinti saluti.

IL DIRIGENTE MEDICO DI II LIVELLO
CENTRO MEDICO-LEGALE
f.to (Dott. Andrea Manzoni)

IL DIRETTORE TERRITORIALE
f.to (Dr. Carmelo FALITI)